

CONTRATTO

di concessione del servizio di asilo nido aziendale dell'ULSS n. 8 "Berica"

Gara n. 8584704 , CIG 9253410B7D, ID Sintel 156471669

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Giorgio Miotto, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. del 16/12/2022, di seguito anche "**Concedente**" o "**Parte**"

e

Servizi sociali La Goccia s.c.s. a r.l., con sede legale in Marostica (VI), Via Callesello delle Monache n. 1/b, iscritta al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA di Vicenza al n. 00882110240, REA VI-189378, C.F. e P.IVA 00882110240, in persona del Legale rappresentante, Sig. Francesco Tosetto, nato a [redacted], residente in [redacted], Presidente del Consiglio di amministrazione, di seguito anche "**Concessionario**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 1088 del 30/06/2022 è stato disposto di indire gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido aziendale dell'ULSS n. 8 "Berica";
- per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura telematica ID 156471669, svoltasi sulla piattaforma Sintel (Gara n. 8584704 , CIG 9253410B7D), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di euro 185.050,00, IVA esclusa, e costi per la sicurezza pari ad euro 250,00, per la durata di 12 mesi;
- con Delibera n. 2047 del 16/12/2022 la gara è stata aggiudicata alla società Servizi sociali La Goccia s.c.s. a r.l., come sopra identificata;
- il Concessionario ha fatto pervenire all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" la garanzia definitiva di cui agli artt. 103 del D.lgs 50/2016 e 32 del Capitolato Speciale (polizza fidejussoria n. [redacted], emessa da [redacted], per l'importo garantito di € 9.212,00), le polizze assicurative di cui agli artt. 23 e 36 del Capitolato Speciale per RCT e RCO (Variazione polizza n. [redacted], emessa da [redacted]) e la polizza assicurativa per rischio locativo, di cui all'art. 23, lett. b), del Capitolato Speciale (polizza n. [redacted], emessa da [redacted] in data [redacted], agli atti dell'UOS Gare;
- è in corso la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed è pendente il ricevimento della comunicazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, richiesta con accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR_ [redacted];
- resta inteso che, in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., e che, in caso di invio di comunicazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto, ex art. 88, co. 4-bis, del D.lgs.159/2011.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La concessione è regolata dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto, ed in particolare, da quanto disposto dal Capitolato Speciale e relativi allegati, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica, dal Progetto di assorbimento e dal D.U.V.R.I. allegato al Contratto. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs 50/2016, Codice sui contratti pubblici, e del Codice civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", da svolgersi presso l'immobile di proprietà della stessa, sito in Vicenza, Contrà San Bortolo n. 89, Area De Giovanni, in favore dei figli dei dipendenti dell' ULSS, per un numero stimato di bambini pari a 30, con facoltà per il Concessionario di aprire la struttura anche a figli di persone non dipendenti dell'ULSS, nei limiti della capacità massima recettiva di 40 posti, oltre al 20% di deroga, ex art. 8, co.2, della L.R. 32/1990.

Art. 3 Decorrenza e durata del Contratto

La concessione decorre dall'1/01/2023 e scadrà il 31/12/2023.

Art. 4 Corrispettivo della concessione

Quale corrispettivo per la gestione del servizio, al Concessionario è riconosciuto esclusivamente il diritto di riscuotere le rette di frequenza degli utenti effettivamente presenti nell'asilo nido durante la vigenza contrattuale, secondo le tariffe di seguito indicate, oltre agli importi dovuti per la somministrazione dei pasti:

PER IL SERVIZIO DI BASE

RETTA MENSILE BASE PER UN BAMBINO, PER MASSIMO 8,5 ORE/DIE, PER 5 GG. PER SETTIMANA:

- € 558,00, euro cinquecentocinquantesette/00+ IVA 5%.

PER SERVIZI AGGIUNTIVI / MIGLIORATIVI (escluso pasti):

- 1) SERVIZIO DI APERTURA PROLUNGATO FINO ALLE ORE 19.00:
- COSTO MENSILE € 47,50 + IVA 5%

- 2) SERVIZIO DI ASILO NIDO PER FIGLI DI GENITORI NON DIPENDENTI DELL'ULSS N. 8 "BERICA":

- Retta mensile tempo pieno dalle 6.30-18.30 (ore 8,5): € 558,00 + IVA 5%;
- Retta mensile tempo pieno mattina dalle 7.00-13.00: € 405,00 + IVA 5%;
- Retta mensile tempo pieno pomeriggio dalle 13.00-19.00: € 405,00 + IVA 5%.

Possibilità di alternare le settimane con mattina e pomeriggio sulla base della turnistica del lavoro

- 3) SERVIZIO DI ASILO NIDO ESTIVO DURANTE IL MESE DI AGOSTO: attivabile con n.9 adesioni

- Retta settimanale tempo pieno dalle 6.30-18.30: € 125,00 + IVA 5%;
- Retta settimanale tempo pieno mattina dalle 7.00-13.00: € 95,00 + IVA 5%;
- Retta settimanale tempo pieno pomeriggio dalle 13.00-19.00: € 95,00 + IVA 5%.

- 4) SERVIZIO DI ASILO NIDO PER IL SABATO MATTINA: attivabile con n.9 adesioni

- Retta giornaliera mattina dalle 7.30-12.30: € 40,00 + IVA 5%;

- 5) SERVIZIO DI ASILO NIDO PER I FIGLI CHE ACCEDONO ALL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA:

- Retta giornaliera mattina dalle 7.00-13.00: € 20,00 + IVA 5%;
- Retta giornaliera pomeriggio dalle 13.00-19.00: € 20,00 + IVA 5%;
- Retta oraria € 8,00 + IVA 5% (qualora il ritiro venga effettuato entro l'ora).

PER RICHIESTE OCCASIONALI oltre le ore 8.5 di frequenza standard:

- A) RICHIESTE OCCASIONALI DI 15 MINUTI (da 1 a 15):

- FINO A TRE VOLTE AL MESE: nessuna integrazione alla retta, se già non applicati ritardi di cui al punto B) o C).
- DALLA QUARTA VOLTA AL MESE: COSTO € 10.00 + IVA 5%;
- DALLA QUINTA VOLTA AL MESE: QUOTA PER OGNI 15 MINUTI € 2,50 + IVA 5%.

B) RICHIESTE OCCASIONALI DI 30 MINUTI (da 16 a 30):

- FINO AD UNA VOLTA AL MESE: nessuna integrazione alla retta, se già non applicati ritardi di cui il punto C).
- DALLA SECONDA VOLTA AL MESE: COSTO € 10.00 + IVA 5%;
- DALLA TERZA VOLTA AL MESE: QUOTA PER OGNI 30 MINUTI € 5,00 + IVA 5%.

C) RICHIESTE OCCASIONALI DI 60 MINUTI (da 31 a 60):

- COSTO ORARIO € 10.00 + IVA 5%.

Come per la retta, il calcolo effettivo è su base mensile e non in ordine cronologico dei ritardi effettuati.

AGEVOLAZIONI:

1) RIMBORSO FERIE:

È possibile rimborsare il 50% della retta giornaliera per un massimo di tre settimane nel corso dell'anno scolastico. I rimborsi ferie possono essere usati solo con certificato dato dal datore di lavoro e per periodi "a settimana" e non giornalieri.

2) RIMBORSI MALATTIE

Su certificato medico si può applicare un rimborso pari al 20% della retta giornaliera. Tale riduzione può essere applicata qualora si superino i 10 giorni di apertura nido feriali di assenza mensili, anche non continuativi.

3) FREQUENZA CONTEMPORANEA DI FRATELLI

In caso di frequenza contemporanea di fratelli si applicherà uno sconto pari al 10% della retta massima sul figlio minore.

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO STIMATO DELLA CONCESSIONE:

Retta mensile base x 30 bambini x 11 mesi € 184.140,00, euro centoottanquattromilacent quaranta/00.

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza sono stimati in euro 250,00, euro duecentocinquanta/00, come da D.U.V.R.I. allegato (All. 1).

I costi relativi ai pasti sono esclusi dalla retta e saranno a carico degli utenti.

Il numero di 30 utenti sopra indicato ai fini della determinazione del corrispettivo complessivo, si riferisce ad un fabbisogno presunto, è indicativo e non impegnativo. Il Concessionario dovrà gestire il servizio qualunque sia il numero degli utenti iscritti, fino ad un massimo di 40, oltre al 20% di deroga, ex art. 8, co.2, della L.R. 32/1990.

Qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, anche conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguare il servizio ai nuovi standard, senza nulla avere a pretendere a

titolo di maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli sopra indicati, né per eventuale risarcimento di danni.

I costi relativi ai pasti sono esclusi dalla retta e sono a carico degli utenti.

Art. 5 Rischio operativo

Il Concedente non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio. Il Cessionario non potrà avanzare pretese indennitarie o risarcitorie verso il Concedente nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore al numero autorizzato, ovvero nel caso in cui, per qualsiasi causa (ad es. calo del numero di iscrizioni, aumento dei ritiri), in costanza di Contratto, sopravvenga l'insostenibilità economico – finanziaria del servizio. In tale ultimo caso, tuttavia, le Parti potranno addivenire alla risoluzione consensuale del Contratto, senza che il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna, né per danno subito, né per mancato guadagno, né a qualsivoglia altro titolo.

Art. 6 Fatturazione e pagamenti

Pagamento delle rette mensili di base per i figli dei dipendenti ULSS

Per i figli dei dipendenti dell'ULSS, le rette mensili di base saranno pagate in parte dalle famiglie degli utenti ed in parte dal Concedente, secondo la ripartizione stabilita dal Regolamento dell'Azienda ULSS. Il Concessionario riscuoterà le rette mensili di base direttamente dalle famiglie degli utenti, per la parte posta a carico di queste, mentre la parte residua verrà corrisposta al Concessionario dal Concedente.

Pagamento delle rette mensili di base per i figli di persone non dipendenti ULSS

Per i figli di persone non dipendenti dell'ULSS, il Concessionario riscuoterà le rette mensili base direttamente dalle famiglie degli utenti.

Pagamento dei servizi aggiuntivi/migliorativi e/o richieste di accudimento occasionali e dei pasti

I corrispettivi dovuti per servizi aggiuntivi/migliorativi e/o richieste di accudimento occasionali e per i pasti sono a totale carico dell'utenza. Il Concessionario riscuoterà i relativi importi direttamente dalle famiglie degli utenti.

Il Concedente non assume alcuna responsabilità per il mancato pagamento delle somme dovute dagli utenti.

Pagamento delle parti di rette poste a carico del Concedente

Il Concedente pagherà le somme da lui dovute al Concessionario a seguito di invio di regolare fattura mensile posticipata.

Prima di emettere fattura, il Concessionario dovrà inviare l'elenco mensile degli utenti del servizio per il periodo di riferimento, completo di tutte le presenze, a mezzo mail, all'indirizzo comunicato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Il Concessionario dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, il Concessionario, dovrà utilizzare il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate all'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi n. 37 -36100 Vicenza, C.F. e P.IVA 02441500242 e dovranno riportare:

- nome del servizio
- periodo del servizio
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

Il Concedente non potrà accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà eseguire alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Il Concedente eseguirà il pagamento delle rette per la parte di propria competenza a 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 231/2002, previa verifica dei dati contenuti nell'elenco mensile degli utenti del servizio, completo di tutte le presenze.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e nella misura previsti dal D.lgs 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito.

Il Concedente potrà sospendere i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., e, comunque, sino alla definizione della contestazione.

Art. 7 Sospensione del servizio

Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato per alcuna causa, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, senza preventiva disposizione del Concedente, salve cause di forza maggiore.

In caso di eventi che per qualsiasi motivo possono influire sulla normale esecuzione del servizio, compresi eventuali scioperi del personale del Concessionario, questi dovrà avvisare il Concedente tempestivamente e, comunque, con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al Concessionario, il Concedente si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 8 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e 38 del Capitolato Speciale.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione, il Concessionario dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Concessionario a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 106, co. 13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Concedente ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al Concessionario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Concessionario cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 6.

Art. 10 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento del Concessionario degli obblighi contrattuali, il Concedente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine, il Concessionario dovrà adempiere o rappresentare al Concedente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Concedente, e il Concessionario non abbia adempiuto, il Contratto verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Concedente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 28 del Capitolato Speciale e negli altri casi previsti dal presente Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, il Concessionario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Con la risoluzione del Contratto sorgerà in capo al Concedente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno al Concessionario.

Le maggiori spese sostenute per l'esecuzione o il completamento del servizio disposta in danno del Concessionario, saranno a questi addebitate, a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario per le prestazioni esattamente eseguite e, in caso di insufficienza, mediante escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione con crediti vantati dal Concessionario verso il Concedente ad altro titolo.

Art. 11 Recesso unilaterale

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 sexies della L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 1373 c.c. , il Concessionario si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto nel caso in cui, in corso di esecuzione, venga aggiudicata una gara regionale o di Area vasta o Consip per l'affidamento del servizio in concessione.

L'esercizio del diritto di recesso sarà comunicato al Concessionario per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 giorni.

Il Concessionario avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 12 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. n. 1064 dell'13/11/2019, con la sottoscrizione del presente Contratto il Concessionario si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Concessionario medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 13 Codice di comportamento dei dipendenti

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, consultabile all'indirizzo web www.aulss8.veneto.it/provvedimenti/delibera%20f_ta_1_DDG_2018_1700.pdf, pena la risoluzione del Contratto.

Art. 14 Protocolli e patti di integrità

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 15 Informazioni antimafia atipiche

Il Concedente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive

integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 16 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a riferire tempestivamente al Concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 17 Clausola sociale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità al Progetto di assorbimento presentato in sede di gara, il Concessionario si obbliga a confermare nel proprio organico il personale già impiegato nella gestione del servizio, nei limiti in cui tale assorbimento sia compatibile con il numero e la qualifica del personale necessario all'esecuzione del Contratto e nel rispetto dell'organizzazione aziendale prescelta dal Concessionario, anche in funzione di eventi straordinari.

Al personale impiegato sarà garantita l'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali.

Art. 18 Divieto di subconcessione e cessione del Contratto

E' vietata la subconcessione o il subappalto del servizio oggetto del Contratto, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali e per il servizio di preparazione dei pasti.

E' vietata la cessione, anche parziale, del Contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il Concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La violazione degli obblighi predetti comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 19 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il Concessionario dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 34 del Capitolo Speciale e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 20 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Con separato accordo il Concedente nomina il Concessionario Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Art. 21 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Blanca Mirian Ojeda Montes del Servizio Disabilità - Distretto Est, tel.: 0444 75-3008, e-mail: blanca.ojedamontes@aulss8.veneto.it, nominata con Delibera n. 2047 del 16/12/2022.

Art. 22 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.

Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del Contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il Contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico del Concedente, sono a carico del Concessionario.

Art. 23 Clausola compromissoria

Il presente Contratto non prevede la clausola compromissoria.

Art. 24 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, il Concessionario non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del Contratto e fatta salva la possibilità per il Concedente di agire per il risarcimento del maggior danno.

ALLEGATI:

1) D.U.V.R.I.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e

Gestione della Logistica

Dott. Giorgio Miotto

Servizi sociali La goccia s.c.s. a r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Francesco Tosetto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 10, 11, 16, 17 e 24 del Contratto.

Servizi sociali La goccia s.c.s. a r.l.

Il Legale rappresentante

Sig. Francesco Tosetto
